

S T A T U T I
della
PIA OPERA DI BENEFICENZA
detta DEI POVERI DEL SACRO CUORE DI GESU'

Art. 1°

La Pia Opera di Beneficenza dei Poveri del Sacro Cuore di Gesù, impiantata in Messina da 12 anni, ha per iscopo il sollievo delle classi povere, e in modo particolare la sana educazione ed istruzione degli orfani abbandonati, d' ambo i sessi.

Art. 2°

Essa è composta, in atto, di 4 Comunità: Due Orfanotrofi e due Case Religiose; cioè: un Orfanotrofio Maschile, un Orfanotrofio Femminile, una Comunità di Suore e una Comunità di Chierici. Queste 4 Comunità sono separate di luogo, ma tutte formano parte di unica Opera e stanno sotto unica Direzione.

Art. 3°

Le due Comunità Religiose hanno lo scopo di attendere l' una alla educazione e direzione immediata degli orfanelli, e l' altra delle o delle orfanelle. Le Suore della Pia Opera sono anche questuanti.

Art. 4°

Gli orfanelli e le orfanelle vengono ammessi agli Orfanotrofi senza alcun obbligo di pagamento, eccetto quelli che superassero il numero compatibile con gli introiti dell' Orfanotrofio; le Suore vengono ammesse mediante discreta dote; i chierici vi sono ammessi gratis, purchè siano poveri.

Art. 5°

I mezzi pel mantenimento dei ricoverati della Pia Opera si ricavano dalle seguenti fonti:

1° Lavori degli Orfanotrofi;

2° Contribuzioni annue del Municipio, della Provincia, e delle Amministrazioni pubbliche.

3° Contribuzioni mensili di privati benefattori;

4° Questua giornaliera delle Suore.

Art. 6°

Gli orfanelli vengono avviati alle arti ed ai mestieri, e le orfanelle ad ogni sorta di lavoro donnesco. Gli uni e le altre ricevono scuola sino alla 5° elementare, da Professori autorizzati. Vi è pure lezione di musica per alunni che ne mostrino particolari disposizioni.

Art. 7°

Gli orfanelli e le orfanelle sono ammessi agli Orfanotrofi dalla più tenera età fino a 10 anni; possono dimorare negli Orfanotrofi fino agli anni 21. Arrivati a questa età si situano le donne in buone famiglie, e gli uomini presso buoni operai, ma non si licenziano dagli Istituti senza che pria si abbiano trovati buoni posti per collocarli, nè si situano orfanelle a servizio prima della età di 21 anno.

Art. 8°

Gli orfanelli e le orfanelle debbono essere muniti della fede di Battesimo e di povertà. Non sono ammessi gl' illegittimi.

Art. 9°

La Pia Opera di Beneficenza ha un Direttore, un Vice - Direttore, un Cassiere Amministratore, un Vice - Amministratore, un Direttore immediato degli orfanelli, una Suora Direttrice delle orfanelle, coadiuvata da una Economa, da due Consiglieri e una Maestra.

Messina, Febbraio 1890

IL DIRETTORE
CANONICO ANNIBALE M. DI FRANCIA